



CITTÀ DI IMOLA

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Ordinanza n. 125

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. (Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi - del. C.C. n. 214 del 19.11.2007).

IL SINDACO

- Visto il R.D. n. 773 del 18.06.1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ed in particolare l’art. 110 così come modificato e integrato da:
 - Legge 23.12.2005 n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
 - Legge 27.12.2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27.10.2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;
- Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18.01.2007;
- Visto il Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi, approvato con delibera C.C. n. 214 del 19.11.2007;
- Visti, in particolare, gli artt. 15 e 19 del predetto regolamento, che stabiliscono rispettivamente che, gli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi negli altri esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps, sono disciplinati con ordinanza del Sindaco;
- Sentito il parere delle organizzazioni di categoria del commercio;

DISPONE

Di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi negli altri esercizi, così come indicato nel testo che segue:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI

L’orario di esercizio delle sale giochi, salvo deroga su richiesta debitamente motivata, è fissato:

- dalle ore 09.00 alle ore 22.30 durante i **giorni feriali, le domeniche e giorni festivi seguiti da giorni lavorativi;**
- dalle ore 09.00 alle ore 24.00 durante i **giorni di venerdì e pre-festivi.**



CITTÀ DI IMOLA

Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere determinato d'ufficio, con apposito provvedimento, un orario di apertura diverso da quello indicato sopra.

2) ORARI DI UTILIZZO DEGLI APPARECCHI INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli art. 86 e 88 del tulps e negli altri esercizi commerciali di cui all'art. 16 comma 2 del regolamento comunale, è fissato nell'orario di apertura degli stessi; in caso in cui l'esercizio abbia un orario di apertura oltre le ore 01.00, quest'ultimo viene considerato l'orario limite per il funzionamento degli apparecchi di trattenimento e svago.

Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere determinato d'ufficio, con apposito provvedimento, un orario di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago diverso dall'orario di apertura dell'esercizio in cui sono installati.

DISPONE INOLTRE

- 1) Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, **il titolare** della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è **tenuto a fare osservare i seguenti divieti di utilizzo degli apparecchi:**
 - a) ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

- 2) In caso di trasgressione alla presente ordinanza verranno applicate le disposizione di cui al D.lgs. n. 267/2000, sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi della L 689/81 l'oblazione prevista è di €50,00.

Per quanto non specificato nel presente provvedimento, si fa riferimento al regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 214 del 19.11.2007 e alle disposizioni di leggi vigori in materia.

Imola, 14 febbraio 2008

IL VICE SINDACO
Fabrizio Castellari